

P

vs. V con il patrocinio dell'avv.
ANGELOZZI GIULIA

A SRL



TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA

Sezione Specializzata in materie di Imprese

A scioglimento della riserva si osserva quanto segue.

Parte ricorrente ha condiviso con l'amministratore unico procedure non corrette e la distrazione del denaro della società per fini personali, di entrambi i soci (ad es. docc. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 fascicolo V [redacted]).

La ricorrente agiva come amministratore (v. docc. 1, pp. 11 e 12, 3 e 4 fascicolo V [redacted]).

Sussistono irregolarità anche dopo che i due soci sono entrati in conflitto, ma si tratta appunto di quella che è stata fino ad allora ordinaria amministrazione, portata avanti scientemente da entrambi i soci e che ora si vuole scaricare solo sull'amministratore unico, ma come visto solo formalmente unico (ad es. il contratto a tempo parziale o l'alterazione dei cedolini paga o il controllo della gestione dei rifiuti è chiaramente frutto di una scelta anche della ricorrente).

Comunque si tratta di spese che seppure non giustificate (macchina e pasti) possono rientrare nei benefici di cui un amministratore gode e peraltro non pregiudicano gravemente l'azienda, o di operazioni dubbie, che o rientrano nella discrezionalità di impresa anche se

rischiose (es. partecipazione in altre società) o non fanno emergere un grave danno (richiesta di mutuo sia pure di € 250.000,00).

L'azienda è solida manca ad una valutazione sommaria un danno grave ed irreparabile.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate proprio per la dubbia buona gestione tenuta da entrambi i sig.ri [REDACTED]

Pqm.

Rigetta il ricorso;

Compensa le spese di lite.

L'Aquila, 12 agosto 2022.

Il Giudice f.f.
Giulio Cruciani